

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 120)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FERRARI AGGRADI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Bilancio

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 1958

Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonchè dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge, si provvede all'assunzione a carico dello Stato dell'onere finanziario costituito dai disavanzi verificatisi nelle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonchè nella gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55.

Si provvede altresì ad una parziale integrazione dei fondi assegnati con precedenti leggi di autorizzazione di spesa, concesse per gli oneri maturati fino alla campagna 1953-54.

**AMMASSO E DISTRIBUZIONE DEL GRANO NAZIONALE DELLE CAMPAGNE  
1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58.**

Gli oneri finanziari che sono derivati allo Stato dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano nazionale delle campagne in esame derivano:

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 1) dagli oneri normali di gestione;
- 2) da operazioni di carattere straordinario;
- 3) da interessi passivi successivi alla data di chiusura delle gestioni.

## 1. — ONERI NORMALI DI GESTIONE

Sono dovuti ai prezzi fissati per la cessione del prodotto franco molino, nonché alla città di Trieste, alla popolazione civile ed alle FF. AA., prezzi che non sono stati sufficienti a coprire per intero il prezzo pagato ai conferenti, le spese sostenute per i servizi di ammasso e di distribuzione e gli oneri di finanziamento.

Tali oneri ammontano per le quattro campagne di ammasso in esame a circa lire 109.000 milioni e la loro determinazione è stata fatta in base ai seguenti elementi:

QUANTITATIVI AMMASSATI:		1954-55	1955-56	1956-57	1957-58
a) rimanenza della precedente campagna:					
tenero . . . . .	q.li	11.503.045	4.847.287	16.259.350	16.724.952
duro . . . . .	»	1.025.588	27.667	29.421	88.437
b) conferimenti nel corso della campagna:					
tenero . . . . .	»	9.623.252	14.147.024	13.880.910	9.475.529
duro . . . . .	»	2.295.426	1.804.321	1.235.009	2.390.104
TOTALE . . . . .		q.li 24.447.311	20.826.299	31.404.690	28.679.022
QUANTITATIVI USCITI:					
a) cessioni all'industria molitoria:					
tenero . . . . .	q.li	15.902.719	1.880.839	5.906.594	8.500.000
duro . . . . .	»	3.293.347	1.802.567	1.175.993	600.000
b) cessioni alla città di Trieste:					
tenero . . . . .	»	233.781	239.873	207.000	200.000
c) cessioni alle FF.AA. e popolazione civile:					
tenero . . . . .	»	71.857	99.134	94.815	100.000
d) cessioni di carattere straordinario:					
tenero . . . . .	»	—	486.701	7.137.199	9.660.000
e) cali, ammanchi e avarie:					
tenero . . . . .	»	70.653	28.414	69.700	—
f) riporti alla campagna successiva:					
tenero . . . . .	»	4.847.287	16.259.350	16.724.952	7.740.481
duro . . . . .	»	27.667	29.421	88.437	1.878.541
TOTALE . . . . .		q.li 24.447.311	20.826.299	31.404.690	28.679.022

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PREZZI DI CONFERIMENTO (medi ponderali compreso il valore delle caratteristiche):		1954-55	1955-56	1956-57	1957-58
tenero	L.	7.120	7.127	7.125	7.014
duro	»	8.323	8.330	8.330	8.845
PREZZI DI CESSIONE (compreso il valore delle caratteristiche):					
tenero	cessioni alle industrie molitorie . . . . . »	7.685	7.685	7.685	7.508
	cessioni alla città di Trieste . . . . . »	5.722	5.722	5.722	5.722
	cessioni alle FF.AA. e popolazione civile . . . »	7.395	7.396	7.373	7.196
duro	cessioni alla industria molitoria . . . . . »	8.528	8.528	8.528	8.961

*Nota.* — I quantitativi relativi alle uscite della campagna 1957-58 sono approssimativi in quanto le operazioni di accertamento vengono definite al 31 agosto.

A chiarimento dei dati sopra riportati, si ritiene opportuno precisare che i prezzi di conferimento e di cessione del grano per le prime tre campagne in esame sono rimasti invariati in confronto alla campagna di ammasso 1953-54, mentre hanno subito delle modifiche nella campagna 1957-58.

Le differenze riscontrate nei prezzi medi ponderali di conferimento tra le campagne 1954-55, 1955-56 e 1956-57, sono dovute alle variazioni verificatesi nei conferimenti del prodotto nelle tre zone di produzione nelle quali è ripartito il territorio della Repubblica e dove, com'è noto, sono in vigore prezzi diversi.

Per quanto si riferisce alle spese di gestione, giova ricordare che ad esse è stato fatto fronte con apposite quote di accantonamento stabilite dal Comitato interministeriale dei prezzi, per ogni quintale di grano immesso al consumo: tali quote sono state determinate in lire 1.250 per la campagna 1954-55, in lire 3.600 per la campagna 1955-56 ed in lire 2.400 per le campagne 1956-57 e 1957-58; ciò naturalmente in relazione ai quantitativi che si prevedeva di immettere al normale consumo all'inizio di ogni campagna di ammasso.

Con dette quote di accantonamento è stato fatto fronte a tutte le spese di:

- a) gestione (forfait di ammasso — prepulitura — assicurazione — vigilanza);
- b) trasferimenti del cereale (provinciali — interprovinciali — dalla Sardegna);
- c) distribuzione (forfait franco molino e spese generali — quote Se.Pr.Al.);
- d) fiscali.

Dette quote di accantonamento, com'è evidente, dovranno essere rendicontate con le modalità stabilite dall'articolo 3 del presente disegno di legge.

In merito poi al finanziamento delle gestioni di ammasso del grano per contingente si fa presente che la gestione provvede a procacciarsi i mezzi necessari al pagamento ai confe-

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

renti mediante anticipazioni effettuate dagli Istituti bancari autorizzati all'esercizio del credito agrario, che vi provvedono alle condizioni stabilite da apposita convenzione nazionale.

Il piano di riparto del finanziamento tra le Aziende di Credito è stabilito ogni anno dall'Istituto di Emissione ed il finanziamento è effettuato alle seguenti principali condizioni:

- 1) sconto di cambiali a 4 mesi al tasso ufficiale maggiorato di un punto e mezzo;
- 2) facoltà degli Istituti finanziatori di riscattare il portafoglio di ammasso al tasso ufficiale di sconto, presso la Banca d'Italia;
- 3) accensione di c/c, nel quale vengono accreditati i netti ricavi degli effetti ed i ricavi delle vendite ed addebitati gli effetti scaduti ed i pagamenti ai conferenti; tale conto è regolato a tasso reciproco con la maggiorazione dell'1 per cento sui momentanei ed eventuali scoperti; la capitalizzazione degli interessi ha luogo ogni semestre;
- 4) riconoscimento di una provvigione agli Istituti gestori e finanziatori, a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute.

## 2. — OPERAZIONI DI CARATTERE STRAORDINARIO

Allo scopo di alleggerire di grano tenero le gestioni di ammasso per contingente, nonché di approvvigionare il Paese dei necessari quantitativi di grano duro, a partire dalla campagna 1955-56 sono state disposte operazioni di cambio, prestiti, permutate, reintegri, vendite all'Estero; in base poi a particolari leggi sono state effettuate cessioni gratuite, ai danneggiati da avversità atmosferiche nonché ai bisognosi.

Tali operazioni sono qui di seguito riepilogate per ognuna delle campagne di ammasso nel corso delle quali sono state disposte:

CAMPAGNE DI AMMASSO:	1955-56	1956-57	1957-58
a) prestiti a Francia e Ungheria . . . . . q.li	486.701	—	—
b) cambio grano tenero con duro siciliano di trattenuta familiare . . . . . »	—	261.721	—
c) cambio grano tenero con duro siciliano di ammasso volontario . . . . . »	—	391.960	—
d) prestiti alla Turchia . . . . . »	—	483.518	—
e) permutate . . . . . »	—	6.000.000	2.650.000
f) vendite all'Egitto . . . . . »	—	—	3.960.000
g) vendite all'asta . . . . . »	—	—	1.000.000
h) distribuzioni gratuite . . . . . »	—	—	2.050.000
TOTALI . . . . . q.li	486.701	7.137.199	9.660.000

Dalle operazioni suddette sono derivati ulteriori oneri all'Erario per un importo complessivo di lire 86.130 milioni.

Detti oneri, di cui alla seguente analisi specifica, sono costituiti dalle differenze tra il costo del prodotto ed il conseguente ricavo, nonché dalle spese sostenute per ogni particolare forma di cessione.

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAMPAGNE DI AMMASSO:	1955-56	1956-57	1957-58
	(In milioni di lire)		
a) cambio grano tenero con duro siciliano di tenuta familiare . . . . .	L. —	270	—
b) cambio grano tenero con duro siciliano dell'ammasso volontario . . . . .	» —	345	—
c) permute . . . . .	» —	22.300	7.700
d) reintegri . . . . .	» —	11.050	13.840
e) prestiti all'Estero . . . . .	» 1.135	610	—
f) vendite all'Estero . . . . .	» ..	—	20.000
g) distribuzione gratuita . . . . .	» —	—	8.880
<b>TOTALI . . . . .</b>	<b>L. 1.135</b>	<b>34.575</b>	<b>50.420</b>

## 3. - INTERESSI PASSIVI SUCCESSIVI ALLA DATA DI CHIUSURA DELLE GESTIONI

Gli oneri considerati ai punti precedenti e derivanti sia dalle normali operazioni di ammasso che da quelle di carattere straordinario sono riferiti alla data di chiusura di ogni campagna di ammasso.

La mancata disponibilità dei fondi destinati alla copertura di detti oneri ha fatto sì che questi siano rimasti e siano tuttora completamente scoperti sui conti bancari di finanziamento, per cui sono venuti a maturarsi ulteriori interessi passivi, che in base alle condizioni di finanziamento, vengono semestralmente capitalizzati.

Alla data del 30 giugno 1958 gli ulteriori interessi passivi di cui trattasi assommano a complessive lire 14.240 milioni circa e sono così suddivisi per ogni singola campagna di ammasso:

DECORRENZA	1954-55	1955-56	1956-57
	(In milioni di lire)		
1° luglio 1955-30 giugno 1956 . . . . .	L. 1.400	—	—
1° luglio 1956-30 giugno 1957 . . . . .	» 1.498	1.923	—
1° luglio 1957-30 giugno 1958 . . . . .	» 1.616	2.053	5.750
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>L. 4.514</b>	<b>3.976</b>	<b>5.750</b>

È evidente che anche successivamente al 30 giugno 1958 e fino a quando non sarà possibile avere a disposizione i fondi necessari, gli interessi, al tasso previsto, continueranno a maturarsi sul complessivo scoperto bancario.

## INTEGRAZIONE DI STANZIAMENTI PER ONERI DERIVANTI DALLE GESTIONI 1953-54 E PRECEDENTI

Le somme di cui sono state concesse autorizzazioni di spesa con D.L.C.P.S. 28 giugno 1947, n. 856, e con leggi 12 luglio 1949, n. 459 e 28 giugno 1956, nn. 596, 597, 598, 599,

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

600 e 601, non sono state sufficienti a far fronte alla copertura dell'intero onere derivante dalle rispettive gestioni, sia perchè non sempre è stato possibile accantonare, negli appositi fondi del Ministero del Tesoro, le somme necessarie, sia per effetto degli oneri di finanziamento maturati dalla data di chiusura di ciascuna campagna a quella in cui i fondi stanziati in bilancio sono stati messi a disposizione e successivamente erogati.

Occorre pertanto provvedere alla integrazione dei fondi stessi ed all'uopo viene ora provveduto con una prima assegnazione di lire 15.879.700.000.

## GESTIONE DI DUE MILIONI DI QUINTALI DI RISONE

Dopo un favorevole periodo di alcuni anni durante i quali il riso italiano ha potuto essere esportato con relativa facilità a prezzi remunerativi, la situazione si è capovolta nel giro di pochi mesi per una forte diminuzione dei prezzi sul mercato internazionale. Ciò ha causato una contrazione delle esportazioni e la conseguente formazione di notevoli giacenze di risone.

La caduta del prezzo internazionale del riso ha colpito la risicoltura italiana nella fase della sua maggiore espansione, che date le particolari condizioni di mercato aveva ben ragione di essere incoraggiata.

La campagna commerciale del risone di produzione 1954 si è iniziata quindi con quasi due milioni di quintali di rimanenza: la politica di sussidio all'esportazione adottata da alcuni Paesi (Stati Uniti - Spagna) e le frequenti azioni di rottura sul mercato, sperimentate specie da alcuni Paesi asiatici, hanno reso impossibile il collocamento all'estero della disponibilità di risone italiano eccedente il normale consumo interno.

Per far fronte a tale situazione di fatto, per dare tono al mercato soprattutto nei riflessi internazionali e calmare le legittime apprensioni delle zone agricole interessate, il Comitato interministeriale per la ricostruzione, nella seduta del 13 febbraio 1955 ha deliberato l'ammasso, in conto gestione statale e per la sola campagna 1954-55, di due milioni di quintali di risone, al prezzo di L. 6.400 al quintale.

Si è trattato quindi di un provvedimento di emergenza che ha avuto una sua precisa finalità e pertanto va considerato come provvedimento non ripetibile.

La gestione di ammasso di due milioni di quintali di risone è stata affidata all'Ente Nazionale Risi che l'ha amministrata direttamente sotto il controllo ed in base alle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello del tesoro. I risultati di tale gestione possono così sintetizzarsi:

## SPESE:

acquisto di q.li 2.000.000 di risone a lire 6.400 al quintale . . . . .	L.	12.800.000.000
spese generali . . . . .	»	400.000.000
spese di ammasso . . . . .	»	1.200.000.000
oneri di finanziamento . . . . .	»	1.800.000.000

TOTALE . . . . . L. 16.200.000.000

## RICAVI:

vendita di q.li 1.984.000 al prezzo medio di lire 4.130 . . . . .	»	8.200.000.000
---	---	---------------

Perdita della gestione al 30 giugno 1958 . . . . . L. 8.000.000.000

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che costituisce l'onere da assumere a carico dello Stato, prescindendo dalla valutazione degli aggravii per gli interessi che andranno a maturarsi fino all'effettivo pagamento.

\* \* \*

Forniti gli opportuni elementi, si fa presente che il testo del predisposto disegno di legge, non si differenzia, in linea di massima, dai disegni di legge delle precedenti campagne già approvati dal Parlamento (leggi 28 giugno 1956, nn. 599, 600 e 601. Si è ritenuto solo di unificare in un solo testo gli oneri derivanti da quattro campagne di ammasso.

Infatti con gli articoli 1 e 2 si stabilisce l'assunzione a carico dello Stato rispettivamente degli oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58 e di quello conseguente alla gestione di due milioni di quintali di risone della campagna 1954-55.

L'articolo 3 detta disposizioni per l'accertamento degli oneri e le modalità di rendicontazione.

Gli articoli 4 e 5 determinano gli stanziamenti che è possibile disporre per le quattro campagne di ammasso in esame e per far fronte agli oneri derivanti da campagne precedenti.

L'articolo 6 indica le coperture finanziarie degli stanziamenti di cui è autorizzata la spesa. Va precisato al riguardo che il Ministero del tesoro ha potuto accantonare nei propri stati di previsione della spesa degli esercizi finanziari 1955-56, 1956-57, 1957-58 e 1958-59 ed ha tuttora disponibili solo lire 94.529.700.000.

Pertanto solo entro tali limiti può essere autorizzata la spesa con il provvedimento in esame; alle maggiori somme necessarie per far fronte agli oneri che risultano da quanto precedentemente esposto dovrà provvedersi successivamente.

L'articolo 7 autorizza il Ministro del tesoro ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Considerato poi che la maggior parte degli oneri che vengono assunti a carico dello Stato è costituita da interessi passivi maturati e maturandi sui conti bancari, e da spese accessorie di finanziamento e che quindi è necessario contenere questo aggravio per il bilancio dello Stato, con gli articoli 8, 9 e 10, si autorizza la corresponsione di acconti fino alla misura massima del 90 % a favore degli Istituti finanziatori degli ammassi.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Sono assunti a carico dello Stato i disavanzi verificatisi durante le campagne 1954-1955, 1955-56, 1956-57 e 1957-58 nelle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale e costituiti:

a) dai minori ricavi ottenuti nelle cessioni al consumo interno ai prezzi ufficialmente fissati rispetto a quelli corrisposti ai conferenti, maggiorati delle spese di ammasso e di distribuzione e degli oneri di finanziamento;

b) dalle perdite derivanti dalle cessioni di carattere straordinario (vendite, permutate, prestiti, reintegri per esportazione di sfarinati) effettuate all'interno del Paese ed all'estero, per collocare i quantitativi di grano tenero residuati al termine delle singole campagne granarie ed eccedenti le necessità del consumo alimentare interno;

c) dalle perdite derivanti dalle distribuzioni di grano disposte ai sensi delle leggi 25 luglio 1957, n. 595 (articolo 20 e articolo 24, quinto comma), 5 febbraio 1958, n. 28 e 24 giugno 1958, n. 637 (articolo 2, secondo comma);

d) dalle spese sostenute e non recuperate per il prodotto rimasto invenduto a fine campagna.

## Art. 2.

È altresì assunto a carico dello Stato per l'ammasso del risone della campagna 1954-1955, effettuato per conto dei produttori, lo onere derivante dalla gestione del contingente di due milioni di quintali di risone e costituito dalla differenza tra il prezzo corrisposto ai conferenti, maggiorato delle spese sostenute per l'ammasso e quello ricavato dalla vendita del prodotto.

## Art. 3.

L'effettiva entità dei disavanzi assunti a carico dello Stato con la presente legge verrà accertata attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione da compilare e da presentare dagli Enti gestori.

Le modalità per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con quello del tesoro.

## Art. 4.

Per la liquidazione degli oneri di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 78.650.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, salvo successiva autorizzazione di spesa, fino alla copertura dell'intero disavanzo.

## Art. 5.

È inoltre autorizzata sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la spesa di lire 15 miliardi 879.700.000, a parziale integrazione dei fondi assegnati con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1947, n. 856, e con leggi 12 luglio 1949, n. 459, e 28 giugno 1956, nn. 596, 597, 598, 599, 600 e 601.

## Art. 6.

Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge sarà provveduto:

a) per lire 12.550.000.000 e lire 39 miliardi 100.000.000, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dei fondi iscritti ai capitoli n. 532 e n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per gli esercizi 1955-1956 e 1956-57;



b) per lire 30.000.000.000 e lire 12 miliardi 879.700.000 a carico dei fondi iscritti ai capitoli n. 498 e n. 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per gli esercizi 1957-58 e 1958-59.

#### Art. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 8.

In attesa della liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato per effetto degli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle Aziende di credito, è autorizzata la corresponsione agli Enti gestori di acconti o di ulteriori acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle Aziende finanziatrici.

#### Art. 9.

Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre la misura del 90 per cento dello scoperto, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle Aziende finanziatrici le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire agli Enti gestori le somme eventualmente riscosse in più dell'ammontare del loro credito, con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione.

Identico impegno assumono gli Enti gestori verso lo Stato.

#### Art. 10.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere, in esecuzione della presente legge, sono pagati mediante la emissione di mandati diretti, a favore degli Enti gestori, i quali, riscossa la somma, provvedono immediatamente a ripartirla tra le Aziende di credito interessate, in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.